

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 30/2013 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 288/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione di frutta, verdura, ortofrutticoli trasformati, banane e prodotti da esse derivati ai bambini negli istituti scolastici, nell'ambito del programma «Frutta nelle scuole», e che deroga al regolamento (CE) n. 288/2009

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 50,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 103 *nonies*, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione ⁽²⁾ reca modalità di applicazione per l'erogazione di aiuti unionali agli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole». Esso prevede, in particolare, la ripartizione indicativa degli aiuti per Stato membro, calcolata sulla base del numero di bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni. Tenuto conto dei livelli di esecuzione del programma registrati durante i primi tre anni e al fine di garantire un uso oculato dei fondi dell'Unione, è necessario predisporre un meccanismo collegato all'operato degli Stati membri, inteso a limitare l'importo dell'aiuto richiesto che superi la rispettiva quota di ripartizione indicativa.
- (2) L'articolo 12 del regolamento (CE) n. 288/2009 prevede il controllo e la valutazione annuali dell'attuazione del programma «Frutta nelle scuole» da parte degli Stati membri. Al fine di precisare gli obblighi degli Stati membri in relazione alla valutazione dei rispettivi programmi «Frutta nelle scuole», occorre specificare che le valutazioni nazionali devono determinare anche l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.
- (3) Nell'ambito delle sue procedure interne di lavoro e delle sue relazioni con le autorità che operano nel settore della politica agricola comune, la Commissione ha elaborato un sistema di informazione che consente la gestione elettronica di documenti e procedure. Si ritiene che alcune delle notifiche prescritte dal regolamento (CE) n. 288/2009 possano essere effettuate mediante detto sistema, conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione

comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo ⁽³⁾.

- (4) L'allegato II del regolamento (CE) n. 288/2009 riporta la ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro. Occorre adattare detto allegato in vista dell'adesione della Croazia all'Unione europea.
- (5) È pertanto necessario modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 288/2009.
- (6) In previsione dell'adesione della Croazia, occorre adottare disposizioni specifiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 288/2009 nell'anno scolastico 2013/2014. In particolare, occorre fissare la data per la presentazione della strategia nazionale e della domanda di aiuto da parte della Croazia e stabilire un'apposita procedura per adeguare la tempistica della decisione con cui la Commissione stabilisce l'importo definitivo dell'aiuto unionale assegnato ai singoli Stati membri alla data prevista di adesione della Croazia. In via eccezionale, dati i vincoli di tempo imposti dalla necessità di stabilire la ripartizione definitiva dell'aiuto unionale tra tutti gli Stati membri con molto anticipo rispetto all'inizio dell'anno scolastico, la Commissione, nel fissare gli importi definitivi di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009, dovrebbe tenere conto dell'eventuale notifica anticipata e volontaria, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni pervengano entro il 31 gennaio.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 288/2009

Il regolamento (CE) n. 288/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 4 è così modificato:
 - a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri che istituiscono un programma «Frutta nelle scuole» possono chiedere gli aiuti di cui

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 94 dell'8.4.2009, pag. 38.

⁽³⁾ GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.

all'articolo 103 *octies bis* del regolamento (CE) n. 1234/2007 per uno o più periodi compresi tra il 1° agosto e il 31 luglio, notificando la propria strategia alla Commissione entro il 31 gennaio dell'anno in cui ha inizio il primo periodo.

La strategia è corredata di una domanda di aiuto contenente le seguenti informazioni:

- a) la quota di ripartizione indicativa degli aiuti di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II del presente regolamento, espressa in euro;
- b) la capacità di utilizzare una quota maggiore di quella risultante dalla ripartizione indicativa di cui al paragrafo 3, riportata nell'allegato II;
- c) se non viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo dell'aiuto richiesto, espresso in euro;
- d) se viene dichiarata la capacità di utilizzare fondi supplementari come indicato alla lettera b), occorre precisare l'importo massimo dell'aiuto supplementare richiesto, espresso in euro;
- e) la dotazione complessiva richiesta.

La domanda di aiuto è presentata conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»;

- b) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La redistribuzione degli aiuti unionali di cui al primo comma è effettuata in proporzione alla ripartizione indicativa iniziale di cui all'allegato II, ma entro i limiti di cui al paragrafo 5. Tuttavia, i limiti di cui al paragrafo 5 non si applicano nei primi due anni scolastici di applicazione del programma da parte di uno Stato membro.»;

- c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. La redistribuzione è limitata in funzione del livello di esecuzione degli aiuti assegnati per l'anno scolastico terminato prima della presentazione della domanda di aiuto, determinato il 15 ottobre dell'anno scolastico successivo. Il livello di esecuzione è determinato sulla base delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (*). Si applicano i seguenti limiti:

- a) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è inferiore o uguale al 50 % dell'importo definitivo, non è concesso alcun aiuto supplementare;
- b) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 50 % ma inferiore o uguale al 75 % dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare è limitato al 50 % della quota di ripartizione indicativa;

- c) quando l'esecuzione dell'aiuto assegnato è superiore al 75 % dell'importo definitivo, l'importo massimo dell'aiuto supplementare non è limitato.

(*) GU L 171 del 23.6.2006, pag. 1.»;

- 2) all'articolo 10, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il numero di bambini che frequentano regolarmente gli istituti scolastici aventi diritto a ricevere i prodotti oggetto del programma "Frutta nelle scuole" dello Stato membro durante il periodo coperto dalla domanda di aiuto.»;

- 3) all'articolo 12, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Gli Stati membri valutano l'attuazione del loro programma "Frutta nelle scuole" e ne determinano l'efficacia, compreso l'impatto del programma sulle abitudini alimentari dei bambini.»;

- 4) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Notifiche

1. Entro il 30 novembre dell'anno in cui termina il periodo menzionato all'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione:

- a) l'esito dell'esercizio di controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 1;
- b) i controlli in loco condotti a norma degli articoli 13 e 16 e i relativi risultati.

2. Lo Stato membro che modifichi la strategia di cui all'articolo 3 notifica alla Commissione la nuova strategia al più tardi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Le notifiche di cui al presente regolamento sono effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009.

4. La Commissione pubblica regolarmente le strategie degli Stati membri e l'esito dei loro esercizi di controllo e valutazione.»;

- 5) l'allegato II è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento;

- 6) l'allegato II *bis* è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni specifiche per l'anno scolastico 2013/2014

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 288/2009 in combinato disposto con l'allegato II del medesimo regolamento, per l'anno scolastico 2013/2014 la Commissione decide in merito alla ripartizione definitiva dell'aiuto unionale ai sensi del terzo comma del suddetto paragrafo tenendo

debito conto dell'eventuale notifica anticipata, da parte della Croazia, della propria strategia e della propria domanda di aiuto, qualora tali informazioni siano trasmesse volontariamente entro il 31 gennaio, in vista e con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 288/2009, per l'anno scolastico 2013/2014 la Croazia notifica la propria strategia e la propria domanda di aiuto entro il 10 luglio 2013 e, in deroga all'articolo 4, paragrafo 4, dello stesso regolamento, la Commissione decide l'importo definitivo dell'aiuto assegnato alla Croazia entro il 31 luglio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 5 e l'articolo 2, paragrafo 2 si applicano con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e con effetto alla data della stessa.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Ripartizione indicativa degli aiuti unionali per Stato membro

Stato membro	Tasso di cofinanziamento (in %)	Bambini 6-10 anni numeri assoluti	EUR
Austria	50	439 035	1 303 700
Belgio	50	592 936	1 760 700
Bulgaria	75	320 634	1 428 200
Croazia	75	249 197	1 110 000
Cipro	50	49 723	175 000
Repubblica ceca	73	454 532	1 963 100
Danimarca	50	343 807	1 020 900
Estonia	75	62 570	278 700
Finlandia	50	299 866	890 500
Francia	51	3 838 940	11 632 700
Germania	52	3 972 476	12 333 000
Grecia	59	521 233	1 837 700
Ungheria	69	503 542	2 051 800
Irlanda	50	282 388	838 500
Italia	58	2 710 492	9 403 100
Lettonia	75	99 689	444 100
Lituania	75	191 033	850 900
Lussemburgo	50	29 277	175 000
Malta	75	24 355	175 000
Paesi Bassi	50	985 163	2 925 400
Polonia	75	2 044 899	9 108 500
Portogallo	68	539 685	2 172 300
Romania	75	1 107 350	4 932 400
Slovacchia	73	290 990	1 260 700
Slovenia	75	93 042	414 400
Spagna	59	2 006 143	7 073 400
Svezia	50	481 389	1 429 500
Regno Unito	51	3 635 300	11 010 800
UE 28	58	26 169 686	90 000 000»